



originale

QUARTO SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 75 del 11/11/2017

OGGETTO:

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PROMOSSO IN MATERIA DI
TARES ANNO 2013 PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DALLA
SOCIETA' CEVA LOGISTICS SRL**

**FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
RAG. POLI LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PROMOSSO IN MATERIA DI
TARES ANNO 2013 PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DALLA
SOCIETA' CEVA LOGISTICS SRL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE / SERVIZIO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 11/2/2017 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017- 2019";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 16/2/2017 con la quale si è approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017-2019;

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto sindacale di nomina prot. 20022 del 30/12/2016 con il quale sono stati individuati i titolari delle Posizioni Organizzative per l'anno 2017;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'articolo 163 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m. che disciplina la gestione provvisoria e l'esercizio provvisorio;
- l'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni approvato con delibera di consiglio n. 41 del 28/7/2014 e successive modificazioni;

Visto il ricorso pervenuti all'Ente in materia di TARES e TARI anni 2013 e 2014 da parte di Ceva Logistics SRL avverso:

- avviso di pagamento con riscossione diretta TARES 2013 prot. 786 del 17/1/2014 di euro 34.678,00
- fattura n. 2609 del 10/9/2014 TARI 2014 acconto – prot. 16462 del 14/11/2014 di euro 11.279,47
- fattura n. 5358 del 23/10/2014 TARI 2014 acconto - prot. 18741 del 31/12/2014 di euro 8.348,86;

Preso atto che

- con delibera di Giunta n. 84 del 1/10/2015 si autorizzava la costituzione in giudizio presso la commissione tributaria provinciale di Bologna e nei successivi gradi di giudizio in materia di TARES 2013 e TARI anni 2014 e 2015 suindicati;

- con determina n. 95 del 2/12/2015 si affidava l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, relativamente alla difesa nei ricorsi TARES 2013 e TARI 2014;

Vista la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 367/06/17 del 24/11/2016 depositata in segreteria il 28 marzo 2017 relativa a Tares 2013 ricorso RGR 114/2014, favorevole al comune, contro la quale il contribuente ha presentato appello notificato all'avvocato Giangrande Christian ed acquisto al protocollo dell'Ente con il n. 14051 in data 18/9/2017;

Verificata la correttezza delle motivazioni dell'ufficio tributi confermate anche dalle sentenze di Cassazione n. 627 depositata il 18 gennaio 2012 e nella successiva n.11500 del 9 luglio 2012 in tema di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilati (e assimilabili); quest'ultima infatti dispone che il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti, innanzitutto, a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del D.Lgs. n. 22 del 1997 e i quali poi abbiamo rilasciato il prescritto formulario di identificazione o, in caso di mancata ricezione di questo, altra idonea attestazione. L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3 per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto –a consuntivo– in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2 e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2;

Rilevato che si ritiene prevalente, attuale e concreto l'interesse pubblico a resistere nel contenzioso anche in considerazione dell'entità del tributo dovuto e della persistenza delle motivazioni che hanno portato alla determinazione delle richieste;

Ritenuto quindi doveroso che il Comune di Bentivoglio si costituisca in giudizio per sostenere la legittimità delle proprie pretese tributaria in materia di Tares anno 2013 contro l'appello presentato dalla ditta Ceva Logistics SRL;

Visto l'art. 3, comma 18, e commi 54 - 57, della legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69, il quale così dispone:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e*

- determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso».*

Dato atto che è preferibile e più vantaggioso per l'Ente affidare la difesa a professionista esterno specializzato nel settore, così come previsto dal D.LGs. n. 546 del 1992;

Visto l'art. 3, commi 54 -57, della legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i.;

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 4 del 11/2/2017 con la quale si è approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2017;
- n. 9 del 11/2/2017 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017 e fissato il limite massimo di spesa in Euro 35.000,00 per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Dato atto che il presente incarico di collaborazione autonoma viene disposto:

- nel rispetto del quadro programmatico in corso d'approvazione e come definito nella delibera del Consiglio comunale n. 4/2017 e successive integrazioni;
- nel rispetto dei limiti, criteri e modalità, definiti con delibera di Consiglio n. 31 del 26/2/2012, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento dei contratti del comune di Bentivoglio" e successive integrazioni;

Ritenuto quindi opportuno per continuità ed efficacia, proseguire con il rapporto di collaborazione in essere con l'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio Legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, l'incarico di patrocinio tributario avanti la commissione tributaria provinciale di Bologna, nell'appello promosso dalla società Ceva Logistics SRL, in materia di Tares 2013 ricevuto con prot. 14051 del 18/09/2017, contro la sentenza n. 367/06/17 del 24/11/2016 della commissione tributaria Provinciale di Bologna;

Dato atto inoltre che si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 2, della L. 69/2009, all'accertamento della sussistenza, in capo al soggetto incaricato, del requisito del possesso della "particolare e comprovata specializzazione universitaria";

Acquisito il preventivo in data 18/09/2017 prot. 14051 con la quale si quantifica in euro 900,00 oltre CPA e IVA per un totale di euro 1.141,92 il compenso dovuto per il patrocinio tributario nel contenzioso suindicato;

Acquisito il codice presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cod. CIG ZBC20B8BCE per l'assistenza dell'avvocato Christian Giangrande alla predisposizione degli atti necessari per il patrocinio tributario in materia di Tares anno 2013;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio Legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, relativamente alla difesa contro l'appello promosso dalla società Ceva Logistics SRL, in materia di Tares 2013 ricevuto con prot. 14051 del 18/09/2017, relativo alla sentenza n. 367/06/17 del 24/11/2016 della commissione tributaria provinciale di Bologna;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Esercizio Finanziario	2017		
Cap./Art.	101403-50	Descrizione	Prestazioni varie e residuali
Missione/Programma	1/4	PdC finanziario	U 1.03.02.11.006
CIG	ZBC20B8BCE	CUP	-
Creditore	Giangrande Christian		
Causale	Patrocinio tributario contenzioso TARES 2013 presso Commissione Regionale		
Importo	1.141,92		
Modalità finan.	-	Finanziato da FPV	-

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune, dando espressamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti

completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituiscono illecito disciplinare e termina responsabilità erariale del dirigente preposto ecc.”

4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione e del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante”.
5. Di non trasmettere alla Corte dei Conti copia del presente provvedimento in quanto relativo ad incarico di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetto all'art. 1 comma 173, della Legge 266/2005.